



Giudizio n. 46205

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica, in persona del

Consigliere Dr. Antonio NENNA

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 46205 del registro di segreteria proposto ad istanza del Sig. (omissis) nato a (omissis), il (omissis), C.F. (omissis), residente in (omissis) (omissis) Via (omissis), n°(omissis), rappresentato e difeso in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso unitamente e disgiuntamente dall'avv. Daniela De Berardinis, dall'avv. Massimo Pineschi e dall'avv. Marco Moretti; elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 116, nei confronti di:

1) **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, sedi di Roma e di Bologna, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Nasso e Oreste Manzi con i quali è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 18 settembre 2024, con l’assistenza del segretario dott.ssa Antonietta Monaco, l’avv. Luigi Sciacovelli su delega dell’avv. Pineschi per il ricorrente e l’avv. Mariateresa Nasso per l’INPS

**MOTIVAZIONE**

Con ricorso, il signor (omissis), ha premesso di essere titolare di trattamento pensionistico, a carico dell’INPS sede di Bologna categoria VOCPDEL N.04030664, dal 01 luglio 2007.

Ha, quindi, dedotto che, l’importo complessivo mensile lordo del predetto trattamento pensionistico era pari nel 2022 ad euro 3.062,55. Nel mese di marzo 2023, il ricorrente riceveva il pagamento del relativo rateo pensionistico, rivalutato dall’Istituto in misura pari a € 3.186,97, unitamente agli arretrati per rivalutazione delle mensilità di gennaio e febbraio 2023 (euro 237,44).

A suo avviso, *“il ricalcolo dell’importo del trattamento pensionistico, nella misura sopra indicata, è manifestamente errato in difetto ed inidoneo a garantire, in base ai principi costituzionali, un’adeguata perequazione della pensione in relazione all’aumento del costo della vita ed alla variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo rilevata con D.M. 10/11/2022 ai sensi e per gli effetti dell’art.11, comma 1, D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 503 e art.24, comma 5, Legge 28 febbraio 1986, n.41. Nello specifico, il criterio e l’entità (inadeguata ed insufficiente) dell’aumento per la perequazione automatica della pensione per l’anno 2023 calcolato ed erogato dall’Istituto è manifestamente in contrasto con i principi fondamentali costituzionali, per*

*quanto appresso si dirà e pertanto, il ricorrente ha diritto alla piena perequazione del proprio trattamento pensionistico nonché il recupero di tutte le relative somme dal resistente Istituto non corrisposte da gennaio 2023, scadute e a scadere, oltre ad interessi maturati e maturandi dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri stabiliti dagli art. 34, comma 1, Legge 448/1998 e art.69 Legge 388/2000.”.*

Ha, altresì, precisato come l'art. 1, comma 309, l. n. 197 del 2022 abbia sospeso, per il biennio 2023-2024, il precedente meccanismo di indicizzazione, prevedendo di operare la perequazione in relazione all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici, con percentuali di indicizzazione decrescenti in relazione alle fasce di trattamenti pensionistici.

In data 4.07.2023 il ricorrente ha provveduto ad inviare diffida all'INPS a mezzo dei propri procuratori richiedendo a suo avviso la corretta applicazione della rivalutazione monetaria sui ratei della propria pensione, ma senza alcun riscontro.

In particolare, secondo il ricorrente, l'introdotta deroga all'ordinario meccanismo perequativo si porrebbe in stridente contrasto con i principi, costituzionalmente rilevanti, di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

Pertanto, ha proposto eccezione di costituzionalità della art. 1, comma 309, della legge di bilancio 2023 (legge n.197/2022) in relazione agli artt. 2, 3, 36, 38, 53, 42, 97, 117, comma 1, cost. sostenendo il proprio diritto alla intera perequazione.

In particolare, sostiene che detta norma è stata emanata in:

- violazione degli art. 2, art. 3, art. 36 e art. 38 cost. sotto i seguenti profili:  
irreversibilità e definitività del danno derivante dai provvedimenti di cui è

causa stante la non eccezionalità dell'intervento normativo;

- violazione degli artt. 2, 3, 36, comma 1 e 38, comma 2, cost. sotto i seguenti

profili: irragionevolezza, sproporzionalità e non trasparenza;

- violazione degli artt. 2, 3, comma 2, 36, comma 1, 38, comma 2, e 53 cost.

sotto i seguenti profili: arbitrarietà e disparità di trattamento;

- violazione degli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 cost. sotto i seguenti profili: natura

giuridica del prelievo configurabile dal punto di vista sostanziale quale tributo;

- violazione degli artt. 3, 36, 38, 42, 97 e 117, comma 1, cost. sotto i seguenti

profili: principio del legittimo affidamento.

Pertanto, chiede:

**“previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità**

**dell'art. 1 comma 309 della legge n°197/2022 (Legge Finanziaria 2023), con**

*richiamo agli articoli della Costituzione sopra citati e per i motivi di cui al*

*presente ricorso,*

*1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato automaticamente, senza la riduzione per importi complessivi stabilita dall'art. 1 comma 309 della Legge n°197/2022*

***riconoscendo al medesimo il diritto alla piena perequazione del proprio trattamento pensionistico secondo i criteri stabiliti dai sopracitati art. 34, comma 1, Legge 448/1998 e art.69 Legge 388/2000;***

*2. Accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità dei cedolini di pensione con decorrenza da gennaio 2023 e relativo certificato di pensione del 2023, afferenti al ricorrente, il diritto al recupero di tutte le relative somme trattenute dall'INPS e non corrisposte da gennaio 2023, scadute e a scadere, oltre ad interessi maturati e maturandi dalle*

*rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri stabiliti dai  
sopracitati art. 34, comma 1, Legge 448/1998 e art.69 Legge 388/2000;*

*Per l'effetto,*

3. *Condannare l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona  
del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle predette  
somme, ammontanti per l'anno 2023 ad Euro 2.071,77, gravate di  
interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle ulteriori somme che  
nelle more del predetto giudizio non fossero erogate indebitamente, in  
applicazione dell'art.1 comma 309 della Legge n°197 del 29.12.2022.”.*

Si è costituito l'Inps, con memoria depositata il 6.09.2024.

Dopo aver enunciato il dettato dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del  
2022, ha escluso ogni ipotesi di ritenuta violazione della Costituzione.

Ha, in particolare, dedotto come la norma denunciata dalla parte non si  
discosterebbe da altre precedenti disposizioni che, pur avendo posto limiti alla  
rivalutazione automatica delle pensioni, sarebbero state ritenute appieno  
conformi sia alla Costituzione sia al diritto eurounitario.

Ha invocato gli orientamenti adottati, in materia, dalla Corte costituzionale,  
con le sentenze nn. 234/2020, 250/2017 e 70/2015, evidenziando altresì la  
giurisprudenza contabile intervenuta in relazione all'art. 1, comma 309, della  
l. n. 197 del 2022.

Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in ragione della sua infondatezza,  
vinte le spese.

In data 16.09.2024 parte ricorrente ha depositato l'ordinanza n.33.2024 con la  
quale la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana ha disposto la  
rimessione alla Corte costituzionale di analoga questione.

All'udienza del 18 settembre 2024 sono comparsi per il ricorrente l'avv. Sciacovelli e per l'Inps l'avv. Mariateresa Nasso.

Le parti si sono riportate ai rispettivi atti.

In particolare, il ricorrente ha insistito per la rimessione alla Corte costituzionale della prospettata questione previo differimento della decisione.

Il rappresentante dell'INPS ha, invece, insistito per il rigetto del ricorso e in subordine ha chiesto venga disposta la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale anziché il suo differimento.

### **DIRITTO**

Nel merito, questo Giudice reputa il presente ricorso infondato.

L'art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022 è chiaro nel riconoscere la rivalutazione automatica nella misura in concreto accordata all'odierno ricorrente.

Infatti, questo è il tenore del disposto: *“la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque*

attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite

*maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”.*

Né può dirsi che la disposizione sia viziata da alcuna delle ipotesi di incostituzionalità prospettate dalla parte.

In verità, infatti, a ordinamento invariato, non sussistono diritti ‘quesiti’ alla rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici; fondandosi il meccanismo di rivalutazione su complessi e articolati bilanciamenti – rimessi alla sfera di discrezionalità del legislatore – tra le prerogative di cui agli artt. 36 e 38 Cost. e i vincoli di finanza pubblica, pure costituzionalmente presidiati (artt. 81 e 97 Cost.).

Si veda, al riguardo, ad es., C. Cost., sent. 1 dicembre 2017, n. 250: “Questa Corte ha scrutinato i «valori personali inerenti alla tutela previdenziale», ancorati al «principio di solidarietà (sotteso all’art. 38 Cost.) coordinato col principio di razionalità-equità (art. 3 Cost.)», tenuto conto del contenimento della spesa e chiarendo che deve essere comunque salvaguardata la garanzia di un reddito che non comprima le «esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale» (sentenza n. 240 del 1994). Essa ha ritenuto raggiungibile un tale obiettivo «per il tramite e nella misura» dell’art. 38, secondo comma, Cost. (sentenza n. 156 del 1991), il che comporta «solo indirettamente» (sentenza n. 361 del 1996) un aggancio all’art. 36, primo comma, Cost., anche al fine di dare un più concreto contenuto al parametro della adeguatezza. Su questo solido terreno è chiamata a esercitarsi la discrezionalità del legislatore, bilanciando, secondo criteri non irragionevoli, i valori e gli interessi costituzionali coinvolti. Da un lato vi è l’interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti

*previdenziali, dall'altro vi sono le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 70 del 2015, n. 316 del 2010, n. 30 del 2004; ordinanze n. 383 del 2004, n. 531 del 2002, n. 256 del 2001)''.*

Ciò è vieppiù vero in relazione alle pensioni di più elevato importo, naturalmente più resistenti all'inflazione, rispetto alle quali la Corte costituzionale ha finanche ammesso la radicale esclusione dell'adeguamento (ancora C. Cost., sent. 1 dicembre 2017, n. 250).

La censurata novella che, lungi dall'azzerare, ha solo 'raffreddato' la perequazione dei trattamenti di importo superiore non sembra confliggere, ai lumi delle valutazioni rimesse al giudice *a quo*, con i canoni di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.

Nello stesso senso si è, del resto, espressa la giurisprudenza contabile già intervenuta nella *subiecta materia*, rispetto alla quale non constano oggettive ragioni tali da giustificare un *revirement*.

Si consideri, a titolo di esempio, quanto recentemente statuito da Corte dei conti, Sez. Lombardia, sent. 18 aprile 2024, n. 64: "*secondo gli insegnamenti del giudice costituzionale, sono da considerarsi ragionevoli le scelte operate dal legislatore che, disponendo una disciplina differenziata dei coefficienti di perequazione in base all'importo delle pensioni, perseguano un "progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3 co. 2 Cost."* (Corte cost. sentenza n. 70/2015). Ciò avviene, come nel caso della legge di bilancio 2023 qui in esame, attraverso una limitazione graduale e proporzionata della perequazione automatica annuale che tenga conto del cd. dato quantitativo che permette di differenziare le limitazioni in base all'importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì, un diverso margine di resistenza al

*fenomeno inflazionistico di erosione della capacità di acquisto. (Corte cost. sent. n. 234/2020). Si è visto, infatti, che solo il blocco integrale della perequazione automatica può comportare profili di irragionevolezza della misura tali da cozzare con il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, comma secondo della Costituzione, sicché i lamentati profili di illegittimità costituzionali del comma 309 in discorso appaiono infondati, poiché la disposizione assicura (secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23.12.1998 n. 448) una quota perequativa del 37% per la quarta fascia e del 32% per la quinta – ridotta ma non meramente simbolica – che induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. La norma censurata di illegittimità costituzionale appare, ad avviso di questa Corte, rispettare anche il cd. dato economico finanziario, ovvero la considerazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta discrezionale del legislatore, che devono essere illustrate nel dettaglio con motivazione riferita a dati oggettivi emergenti dalla relazione tecnica di accompagnamento, nonché della finalità “endoprevidenziale” del risparmio di spesa perseguito dal legislatore che ne esclude l'asserita natura tributaria della misura e, conseguentemente, i lamentati profili di violazione dell'art. 53 Cost.. [...] conformemente ai principi della giurisprudenza costituzionale sopra richiamati, nel caso di specie non si ravvisano violazioni dei principi costituzionali ed eurounitari evocati in ricorso, risultando rispettati i limiti già precedentemente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale nelle numerose pronunce sopra richiamate, nonché da ultimo nella sentenza n. 234/2020 che ha dichiarato l'infondatezza di questioni del tutto sovrapponibili a quelle articolate nel ricorso, ritenendo conforme alla*

*Costituzione il meccanismo perequativo previsto dell'articolo 1, comma 260 della legge 145 del 2018, in termini sostanzialmente analoghi alle norme di legge contestate nel presente giudizio*"; motivazione, quest'ultima, che trova allo stato condivisione nell'unanime giurisprudenza contabile occupatasi del tema.

In buona sostanza (cfr. Corte dei conti, Sez. FVG, sent. n.11/2024), la legge di bilancio 2023 ha inteso contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, riconoscendo un incremento percentuale a favore delle pensioni più basse, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310), oltre a riconoscere l'integrale rivalutazione delle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo.

La nota tecnico-illustrativa della legge di bilancio 2023, a pag. 27, evidenzia la correlazione tra la maggiore spesa conseguente all'incremento delle pensioni più basse (pari a circa 0,2 miliardi nel 2023 e 0,38 miliardi nel 2024) e la contestuale modifica del meccanismo di indicizzazione in senso sfavorevole per le pensioni di importo più elevato (da cui derivano minori spese, al netto degli effetti fiscali, pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025).

La relazione tecnica al disegno della legge di bilancio 2023, a pagina 74, ribadisce la stretta correlazione tra il comma 309 ed il comma 310, evidenziando che le maggiori economie strutturali conseguite dalle disposizioni di cui al comma 309 si giustificano e si rendono necessarie in quanto *“concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche*

*amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 310".*

Sussiste quindi un'ampia motivazione delle scelte operate dal legislatore, la quale esclude ogni censura di arbitrarietà ed irragionevolezza.

Peraltro (cfr. ancora Corte dei conti, Sez. FVG, cit.) la correlazione, sopra evidenziata, tra le disposizioni del comma 309 e quelle contenute nel comma 310, evidenzia la natura endoprevidenziale delle disposizioni in esame ed esclude la possibilità di qualificare la riduzione dei coefficienti di rivalutazione come misura avente natura tributaria. Non può ritenersi, quindi, violato il principio di universalità dell'imposizione, sancito dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto esso si riferisce alle forme di prelievo di natura tributaria, le quali implicano "una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare" (Corte cost., sentenza n. 234/2020, par. 16.1). Al contrario, il mero raffreddamento del meccanismo perequativo non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio e destinata a reperire risorse per l'erario, come è tipico delle misure di natura tributaria. La giurisprudenza costituzionale precisa, inoltre, che il tributo consiste in un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva (Corte costituzionale, sentenza n.

102/2008), mentre le forme di raffreddamento o di esclusione della rivalutazione delle pensioni non rivestono natura tributaria, in quanto non prevedono una decurtazione o un prelievo a carico del titolare del trattamento pensionistico (Corte costituzionale sentenze n. 70/2015, par. 4, n. 234/2020 par. 16).

Il difetto dei requisiti propri dei tributi e, in generale, delle prestazioni patrimoniali imposte, determina, quindi, la manifesta infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Le descritte argomentazioni a sostegno della manifesta infondatezza delle censure prospettate restano ferme sebbene sia stata sollevata q.l.c. da parte di altro giudice.

Il ricorso non può, in definitiva, trovare accoglimento.

L'assoluta novità della questione e, comunque, i suoi peculiari profili inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese processuali; ciò in applicazione dell'orientamento sposato dalla sentenza C. Cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77 (e applicabile anche in questa sede), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132 del 2014), nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti *“anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”*.

### **P.Q.M.**

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna - in composizione monocratica, in funzione di Giudice delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione o

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SENT. N. 74/2024/C |    |
|  | istanza, rigetta il ricorso come in motivazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |    |
|  | Spese compensate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |    |
|  | Nulla per le spese di giustizia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |    |
|  | Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente a oggetto il “ <i>Codice in materia di protezione di dati personali</i> ”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa. |                    |    |
|  | Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |
|  | Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |    |
|  | Il Giudice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |    |
|  | Cons. Antonio NENNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |    |
|  | (f.to digitalmente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |    |
|  | Depositata in Segreteria il giorno 20 settembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |
|  | Il Direttore di Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |    |
|  | Dott. Laurino Macerola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |    |
|  | (f.to digitalmente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |    |
|  | In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.                                                                                                                                                    |                    |    |
|  | Bologna, lì 20 settembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |    |
|  | Il Direttore di Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |    |
|  | Dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 14 |